

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 luglio 2010

Concessione, del trattamento di mobilita' per gli ex dipendenti della societa' Mobildiscount S.r.l.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni Emilia-Romagna (16 aprile 2009), Toscana (16 aprile 2009), Lazio (16 aprile 2009), Campania (16 aprile 2009) e Abruzzo (17 aprile 2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 21 dicembre 2009, relativo alla societa' Mobildiscount Srl per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata ai fini della concessione del trattamento di mobilita', in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di 11 unita' lavorative, per il periodo dal 22 dicembre 2009 al 21 dicembre 2010;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia-Romagna (23 dicembre 2009), Toscana (26 febbraio 2010), Lazio (12 gennaio 2010), Campania (7 gennaio 2010) e Abruzzo (5 febbraio 2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sara' concesso in favore dei lavoratori ex dipendenti dalla predetta societa', in conformita' con gli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visti gli elenchi, presentati dalla societa' Mobildiscount Srl, dei lavoratori beneficiari del trattamento di mobilita' in deroga, ai sensi della sopracitata normativa, dipendenti presso gli stabilimenti di Barberino di Mugello (Firenze), Pomezia (Roma), San Giovanni Teatino (Chieti) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 22 gennaio 2010 al 21 dicembre 2010;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-ter, comma 4, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 22 gennaio 2010 al 21 dicembre 2010, la concessione del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 21 dicembre 2009, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori ex dipendenti dalla societa' Mobildiscount Srl cosi' suddivisi:

Barberino di Mugello (Firenze) - 2 lavoratori;

Pomezia (Roma) - 1 lavoratore;

San Giovanni Teatino (Chieti) - 4 lavoratori;

Casoria (Napoli) - 3 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'Occupazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'Occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 161.219,00.

Matricola INPS: 3017405431.

Art. 2

Sulla base degli elenchi dei lavoratori beneficiari del trattamento di cui al precedente art. 1, presentati dalla societa' Mobildiscount Srl, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare l'effettivo diritto dei suddetti lavoratori a percepire l'erogazione del trattamento di mobilita'.

Art. 3

L'onere complessivo a carico del Fondo per l'Occupazione, pari ad euro 161.219,00, graverà sullo stanziamento di cui dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Art. 4

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2010

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
Viespoli

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti